

## **TI\_GERICHTE 16.2002.6 vom 7. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.6)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.6 du 7 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.6 del 7 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Infondata è pure la censura secondo cui il giudice, in assenza di contestazione, non avrebbe competenza per verificare la tempestività della notifica dei difetti. Infatti, al di là dell'eventuale onere della prova (cfr. II CCA 4 maggio 1999 in re C./ T. AG), è principio consolidato che la questione di sapere se un difetto è stato notificato tempestivamente attiene al diritto sostanziale (art. 367 CO) che dev'essere verificato dal giudice anche se l'appaltatore non allega la tardività della notifica ( RFJ 1996, 260; Gauch , op. cit., n. 2168; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./ B.d.S.).

#### **E. 8**

Parimenti infondata è l'ultima censura formulata dalla ricorrente. Infatti, è fuori di qualsiasi discussione che l'onere della prova non solo dell'esistenza di difetti, ma anche del preteso minor valore dell'opera incombe al committente ( Gauch , op. cit., n. 1667).

#### **E. 9**

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, mentre all'istante, che non ha presentato osservazioni al ricorso, non possono venir riconosciute ripetibili. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 gennaio 2002 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 2001 del segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza \_\_\_\_\_ è condannata a pagare a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 2'800.- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1999. §. Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/10, mentre la differenza è posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 200.- a titolo di indennità ridotta. II. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 250.-, anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 9/10, mentre la differenza è posta a carico di \_\_\_\_\_. III. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria